

# TI\_GERICHTE 12.2023.108 vom 25. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2023.108](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.108)

FR: TI\_GERICHTE 12.2023.108 du 25 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 12.2023.108 del 25 marzo 2024

## Erwägungen

### E. 1

CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima. Giusta l'art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo.

2. Nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 30'000.-, il giudizio di prima sede era appellabile. Avendolo l'insorgente impugnato nel merito (peraltro senza esporre particolari considerazioni sul tema delle spese giudiziarie), non era necessario presentare separatamente un reclamo in materia di spese. L'intero gravame verrà pertanto trattato quale appello. Essendo la decisione pretorile 19 giugno 2023 stata notificatagli in data 28 giugno 2023 l'impugnativa, trasmessa il 29 agosto 2023, è tempestiva (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) così come è tempestiva la risposta all'appello del 5 ottobre 2023.

21. Dovendosi confermare la validità della disdetta, e non potendo le censure appellatorie rimettere in discussione gli accertamenti del primo giudice, l'impugnativa (nella misura in cui ricevibile) dev'essere integralmente respinta.

22. Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili della procedura di seconda sede, che seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), esse vengono fissate in fr. 1'000.- (importo comprensivo anche di spese e IVA) sulla base dell'art. 11 RTar, come da decisione 14 dicembre 2023 di questa Camera. Conseguentemente, l'importo di fr. 1'000.- versato dall'appellante a titolo di cauzione per le ripetibili sarà riversato alla parte appellata ad avvenuta crescita in giudicato di questa sentenza.

23. Il valore litigioso della controversia raggiunge la soglia di fr. 15'000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11 RTar,

decide:

1. L'appello 29 agosto 2023 di AP 1 è respinto nella misura della sua ricevibilità.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L'appellante rifonderà all'appellata fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di secondo grado. A passaggio in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 1'000.- prestata dall'appellante a seguito della decisione 14 dicembre 2023 di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.

3. Notificazione:

-

-

Il presidente

La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

## **E. 2**

Nel caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 30'000.-, il giudizio di prima sede era appellabile. Avendolo l'insorgente impugnato nel merito (peraltro senza esporre particolari considerazioni sul tema delle spese giudiziarie), non era necessario presentare separatamente un reclamo in materia di spese. L'intero gravame verrà pertanto trattato quale appello. Essendo la decisione pretorile 19 giugno 2023 stata notificatagli in data 28 giugno 2023 l'impugnativa, trasmessa il 29 agosto 2023, è tempestiva (tenuto conto delle ferie giudiziarie, v. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) così com'è tempestiva la risposta all'appello del 5 ottobre 2023.

## **E. 3**

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erranee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime (STF 4A\_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3). Secondo la giurisprudenza, oltre alla motivazione in senso proprio, l'appello deve contenere le conclusioni. Dall'allegato deve risultare che l'appellante impugna la decisione di primo grado e le modifiche che intende ottenerne. In linea di principio una domanda di giudizio deve poter essere innalzata a dispositivo della sentenza senza richiedere cambiamenti. Tuttavia, il divieto di un formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone che conclusioni carenti siano interpretate alla luce della motivazione dell'appello, eventualmente in combinazione con la decisione del primo giudice (DTF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 e 6.2; STF 4A\_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3).

## **E. 4**

Con l'impugnata decisione il Pretore, dopo aver rilevato che al contratto di lavoro erano applicabili il "Regolamento organico R5" (o "Regolamento \_\_\_\_\_", doc. 11) e sussidiariamente le disposizioni del CO, ma non il Contratto collettivo di lavoro (CCL) \_\_\_\_\_ SA (entrato in vigore solo il 1° gennaio 2020), ha in primo luogo accertato che la disdetta pronunciata dalla datrice di lavoro è di natura ordinaria (art. 335 seg. CO) e non straordinaria (art. 337 CO) giacché ha rispettato il termine di preavviso contrattuale di 3

mesi, ritenuto che il mancato versamento degli stipendi dovuti sino al termine di disdetta era dovuto alla compensazione da essa invocata con le proprie contro-pretese. In secondo luogo, il primo giudice ha escluso che tale disdetta, datata 25 luglio 2018, fosse nulla in quanto pronunciata durante un periodo di protezione dovuto a malattia. Premesso che era il lavoratore a doverla dimostrare e che la datrice di lavoro aveva il diritto di effettuare accertamenti periodici sul suo stato di salute (art. 15.4 e 15.5 del Regolamento), il Pretore ha osservato che i certificati medici allestiti dal dr. med. O \_\_\_\_\_ sono stati sconfessati. Ciò innanzitutto dalla decisione di H \_\_\_\_\_ del 5 febbraio 2018, ormai passata in giudicato. Ma anche non volendola considerare, i certificati sono pure smentiti dal rapporto di dimissione della Clinica \_\_\_\_\_ del 19 agosto 2017, dai rapporti 13 settembre 2017 e 19 gennaio 2018 del dr. med. P \_\_\_\_\_ e 16 gennaio 2018 del dr. med. A \_\_\_\_\_ (tutti contenuti nel plico doc. II°) e dal rapporto 19 luglio 2018 del dr. med. N \_\_\_\_\_ (doc. 6), attestanti che al più tardi dall'inizio di settembre 2017, AP 1 era abile al lavoro al 100% e aveva finto di soffrire di una malattia mentale, assumendo peraltro solo saltuariamente e in modo parziale i farmaci prescritti. Il primo giudice ha in seguito stabilito che la disdetta neppure poteva essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 336 CO, ritenuto che il relativo onere della prova gravava l'attore e che la disdetta era dovuta all'assenza di un posto di lavoro idoneo alle cure cui era sottoposto il dipendente (doc. 7 e interrogatorio di C \_\_\_\_\_, direttore della AO 1), il quale peraltro non aveva preteso né dimostrato che la sua malattia fosse stata causata dalla datrice di lavoro. Di conseguenza, il primo giudice ha accertato che la disdetta è perfettamente valida. Il Pretore ha altresì escluso un diritto di AP 1 a percepire un'indennità di partenza ex art. 339b CO, essendo la medesima (ammontante al massimo a 8 mensilità di stipendio) stata già integralmente compensata con quanto da lui ricevuto a titolo pensionistico (art. 339d cpv. 1 CO), ovvero fr. 140'574.10 (prelievo dell'intero avere di cassa pensione, cfr. doc. 10). Successivamente, il giudice di prima sede ha pure respinto la pretesa attorea riferita alle 168 ore supplementari, siccome quantificata solo nelle conclusioni e non dimostrata, non essendovi spazio per l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO. Pure la pretesa relativa agli stipendi di settembre e ottobre 2018 è stata respinta, in quanto compensati con le maggiori contro-pretese della AO 1 di restituzione dei salari da lei indebitamente versati all'ex dipendente fintanto che non ha avuto contezza della situazione, ovvero quelli versati da ottobre 2017 a luglio 2018 malgrado questi fosse in quel periodo abile al lavoro (art. 321e e 323b cpv. 2 CO). Infine, il Pretore ha anche escluso che AP 1 potesse avanzare qualsivoglia pretesa dal rimprovero mosso alla controparte di non avergli segnalato, al momento della disdetta, il suo diritto di passare a una polizza individuale presso H \_\_\_\_\_, per assenza di debita allegazione e quantificazione della pretesa, ritenuto in ogni caso che in quel momento l'assicurazione lo aveva già escluso dalla polizza collettiva e difficilmente lo avrebbe ri-affiliato a titolo individuale.

## **E. 5**

L'impugnativa si limita a postulare l'accertamento della nullità, rispettivamente l'annullamento, della decisione impugnata, senza chiedere che la petizione sia accolta e in quale misura, sicché la sua ricevibilità è quantomeno dubbia. Non è neppure possibile ipotizzare che l'appellante pretenda l'accoglimento di tutte le pretese formulate in prima sede, dal momento che non propone più considerazioni relative alle ore supplementari e all'indennità di partenza. Si può tutt'al più ipotizzare, tenuto conto che egli ha formulato un'azione limitata a fr. 30'000.- onde beneficiare della procedura semplificata e non ha dettagliatamente quantificato (neppure in questa sede) l'ammontare delle singole posizioni

che rivendica, che egli postuli comunque la corresponsione di fr. 30'000.- a titolo di indennità per disdetta abusiva ed eventualmente di salari (anche se il gravame non menziona né quelli di settembre e ottobre 2018, né la compensazione invocata dalla datrice di lavoro). Inoltre, anche qualora tale impostazione possa essere eventualmente considerata ammissibile (anche alla luce della natura della presente procedura, ove vige la massima inquisitoria sociale e un dovere accresciuto di interpello), il gravame in vari punti non si confronta debitamente con il giudizio di primo grado e non contiene valide e puntuali critiche agli accertamenti del Pretore, bensì si limita a riproporre acriticamente delle proprie argomentazioni di carattere soggettivo. Esso verrà qui di seguito nondimeno esaminato, ma solo nella misura in cui rispetta i principi summenzionati.

#### **E. 6**

In relazione alle norme e ai principi che reggono il contratto in esame, l'appellante pare opporsi all'accertamento pretorile secondo cui il CCL \_\_\_\_\_ non è applicabile alla fattispecie. In realtà però, egli si limita a rivendicare l'applicabilità del Regolamento di cui al doc. 11, che il Pretore ha già considerato. Sul tema non è dunque necessario attardarsi oltre.

#### **E. 7**

L'appellante censura la nullità assoluta del provvedimento di H \_\_\_\_\_ del 5 febbraio 2018, siccome emesso senza concedergli la previa possibilità di esprimersi al riguardo e di notificare le proprie prove e senza essere strutturato quale decisione formale con l'indicazione dei mezzi e dei termini d'impugnazione ai sensi dell'art. 5 PA (come imposto alle assicurazioni sociali), come pure mai regolarmente notificatogli e trasmesso durante la sua seconda ospedalizzazione presso la Clinica \_\_\_\_\_ (perdurata dal 19 febbraio 2018 al 9 aprile 2018), ritenuto che agli atti non vi è alcun tracciamento dell'invio. L'appellante precisa di avere in ogni caso tempestivamente contestato tale "decisione" tramite la sua opposizione del 6 marzo 2018 che " non è mai stata rigettata da H \_\_\_\_\_ con decisione formale ", sicché non potrebbe essere passata in giudicato. A suo dire, il Pretore avrebbe omesso di esprimersi su tali obiezioni (malgrado lo avesse preannunciato con disposizione ordinatoria 28 giugno 2021), rispettivamente le avrebbe rigettate in maniera immotivata e illegittima senza esaminare la validità del provvedimento; ciò malgrado la nullità di un atto debba essere considerata da qualsiasi autorità in ogni grado di giudizio e in qualsiasi momento. Pertanto, il primo giudice avrebbe violato il suo diritto di essere sentito nonché avrebbe commesso un diniego di giustizia. L'appellante aggiunge che anche le "decisioni" di H \_\_\_\_\_ del 27 settembre 2017 (doc. 3), del 18 dicembre 2018 (doc. 4) e del 1° marzo 2018 (doc. 5) sarebbero nulle, in quanto sarebbero state prese nell'ambito della semplice corrispondenza e-mail tra l'assicurazione e la datrice di lavoro senza informarlo né tantomeno coinvolgerlo e non gli sarebbero neppure mai state notificate, ancora una volta in violazione del suo diritto di essere sentito. Esse inoltre pretenderebbero di avere un illegale effetto retroattivo (sospensione e cancellazione retroattiva dello stipendio) e di attuare un'inammissibile " reformatio in peius ", e sarebbero pertanto prive di effetti giuridici.

#### **E. 8**

L'appellante non censura esplicitamente una carente motivazione della decisione di primo grado. Nondimeno, si può ricordare che il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. impone all'autorità di motivare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza, è

sufficiente che essa menzioni, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno guidata e sulle quali ha basato la sua decisione, affinché la parte interessata possa apprezzarne la portata e contestarla con piena cognizione di causa. L'autorità non è obbligata a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene rilevanti. Se le ragioni che l'hanno guidata possono essere individuate, il diritto a una decisione motivata è rispettato, anche se la motivazione è errata (STF 4A\_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 4.1, 4A\_209/2022 del 7 giugno 2023 consid. 4.2). Per contro, un'autorità commette un diniego formale di giustizia proibito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme previsti dalla legge (DTF 144 II 184 consid. 3.1, STF 2C\_541/2022 del 12 agosto 2022 consid. 3.6).

## **E. 9**

Nel caso concreto, il Pretore non solo è entrato nel merito della vertenza, ma si è altresì chinato, seppur brevemente, sulla rilevanza del provvedimento di H\_\_\_\_\_ del 5 febbraio 2018, ritenendolo vincolante e passato in giudicato. In realtà, la decisione di prima sede e le tesi dell'appellante si basano sull'equivoco di fondo secondo cui tale provvedimento costituisca una decisione impugnabile. In realtà, nell'ambito della presente controversia, H\_\_\_\_\_ non ha agito in qualità di assicurazione sociale, bensì in quella di assicurazione privata nel contesto di una vertenza di diritto privato soggiacente alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), ove gli assicuratori non emettono decisioni impugnabili ai Tribunali, bensì rilasciano dichiarazioni scritte con le quali accolgono o rifiutano le domande di prestazioni. Il rifiuto di prestazioni da parte di un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera per perdita di guadagno a seguito di malattia non può essere impugnata in sede giudiziale. Piuttosto, la parte assicurata può inoltrare una petizione al Tribunale cantonale competente (nel caso del Cantone Ticino: al Tribunale cantonale delle assicurazioni, cfr. art. 7 CPC, art. 75 LCAMal, DTF 142 V 448 consid. 4.1, STF 4A\_427/2017 del 22.1.2018 consid. 1.1), in una procedura gratuita e semplificata (art. 114 lit. e, art. 243 cpv. 2 lett. f CPC), per chiedere la condanna dell'assicuratore al pagamento delle prestazioni rifiutate (v. anche TCA dell'11 dicembre 2023, inc. 36.2023.22, consid. 2.1). Ciò d'altronde era già stato segnalato da H\_\_\_\_\_ alla patrocinatrice dell'appellante con lo scritto 25 ottobre 2018 (doc. 14). È inoltre pacifico che tale provvedimento (datato 5 febbraio 2018, ovvero ben antecedente alla sua ospedalizzazione del 19 febbraio 2018) gli sia stato comunicato, dal momento che egli (come già rilevato dal primo giudice) si è più volte opposto al medesimo, chiedendone la riconsiderazione (v. sopra, consid. E e seguenti). Gli stessi principi valgono per gli scritti di cui ai doc. 3-5, che sono ben lungi dal costituire decisioni soggiacenti ai principi procedurali evocati dall'appellante, bensì sono semplici comunicazioni e-mail fra l'assicurazione e la datrice di lavoro, nelle quali la prima si limitava a comunicare alla seconda la sospensione delle indennità giornaliere e gli accertamenti in corso (doc. 3), nonché la decisione di rifiuto delle prestazioni e l'esclusione dal contratto collettivo (doc. 4 e 5), ovvero avvenimenti di cui l'appellante era sicuramente al corrente, essendo lui medesimo stato interpellato dal H\_\_\_\_\_ nell'ambito dell'inchiesta assicurativa (doc. II°). In ogni caso, la presente controversia non riguarda il rapporto fra l'appellante e l'assicurazione o i doveri di quest'ultima (soggiacenti, come detto, all'esclusiva competenza del TCA, che non risulta essere mai stato adito), bensì il rapporto di lavoro fra l'appellante e l'appellata. Nell'ambito della medesima, il provvedimento 5 febbraio 2018 non costituisce una decisione vincolante. Piuttosto, gli accertamenti su cui si fonda

costituiscono materiale probatorio acquisito agli atti.

#### **E. 10**

L'appellante obietta altresì che il provvedimento 5 febbraio 2018 è fondato su un contratto assicurativo da lui mai ricevuto né visionato, e che la conoscenza del suo contenuto sarebbe fondamentale per conoscere i diritti e gli obblighi delle parti e procedere “ alle verifiche del caso, comprese quelle di cui all'art. 324a cpv. 4 CO ”. Afferma inoltre che la datrice di lavoro avrebbe violato il suo obbligo legale di renderlo edotto sui contenuti fondamentali del contratto, come pure sul suo diritto di passaggio all'assicurazione individuale e che il Pretore, omettendo senza motivazione di acquisire il contratto negli atti, che sarebbe “ parte integrante del CCL (cfr. doc. 11 di FART)”, avrebbe leso il suo diritto alla prova e alla difesa nonché la vigente massima inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC). Il Pretore avrebbe violato tali precetti anche respingendo le ulteriori due prove da lui richieste (perizia e interrogatorio), etichettandole impropriamente come “ nuove ”, come pure quello della parità delle armi, accogliendo invece “ le prove tardive di AO 1 formulate soltanto in sede di duplica ” malgrado la controparte fosse in tale sede preclusa e non potesse più sanare lacune o dimenticanze occorse durante la redazione della risposta.

#### **E. 11**

Come già ricordato dal primo giudice nella disposizione ordinatoria 7 marzo 2022, giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere adottati liberamente nel primo scambio di scritti (petizione e risposta), durante un'udienza istruttoria (se ordinata) o durante l'eventuale secondo scambio di scritti (replica e duplica). Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere adottati all'inizio del dibattimento. Dopo questi momenti, che sanciscono la fine della fase allegatoria, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono di principio essere considerati solo alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 lett. a o b CPC. Tuttavia, quando deve chiarire d'ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC), ciò che secondo il Tribunale federale vale anche nell'ambito della massima inquisitoria sociale (DTF 142 III 402 consid. 2.1; STF 4A\_395/2017 dell'11 ottobre 2018 consid. 4.4.2). I mezzi di prova ritualmente offerti, ma ancora da assumere, possono comunque essere rifiutati dal giudice sulla base di un loro apprezzamento anticipato, se non li ritiene pertinenti (senza cadere nell'arbitrio) oppure se quelli precedentemente raccolti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento (IICCA del 17 aprile 2023, inc. 12.2023.16, consid. 7).

#### **E. 12**

Ciò significa concretamente che la AO 1 aveva la facoltà di addurre nuovi mezzi di prova con la sua duplica, ritenuto che l'appellante ha fondato erroneamente la sua tesi riferita alla preclusione della controparte sulla giurisprudenza riferita agli art. 308 seg. CPC (ovvero alla seconda e non alla prima istanza) e all'onere di motivazione dell'appello (e non alla produzione di mezzi di prova). Quanto alle prove offerte da AP 1, egli innanzitutto non ne chiede l'assunzione né in questa sede né innanzi alla prima istanza nell'ambito di un eventuale rinvio, sicché le sue censure risultano di primo acchito inadatte a rimettere in discussione la decisione impugnata. Egli inoltre non considera le motivazioni addotte dal Pretore con l'ordinanza 7 marzo 2022 e con la decisione finale (consid. 3.4 e 8) per giustificare la loro reiezione, che non riguardano tanto la loro inammissibilità ai sensi

dell'art. 229 CPC, quanto piuttosto la loro irrilevanza. E meglio, il primo giudice ha osservato che la perizia sullo stato di salute richiesta da AP 1, come pure il suo interrogatorio (peraltro neppure chiesto da lui, bensì dalla convenuta), non avrebbero potuto influire sull'esito del giudizio, tenuto conto di tutte le prove già agli atti e non essendo il suo attuale stato di salute determinante. Egli ha parimenti ritenuto inutile l'acquisizione negli atti del contratto assicurativo, giacché AP 1 non aveva allegato né tantomeno quantificato una pretesa nei confronti della controparte a tale titolo, una sua ri-affiliazione mediante polizza individuale risultava altamente inverosimile e la datrice di lavoro non aveva commesso alcuna violazione a tal riguardo. Non confrontandosi l'appellante con queste considerazioni, il gravame risulta su tali aspetti irricevibile e inadatto a scalfire la decisione di primo grado. Per il resto, si sottolinea ancora una volta che la presente procedura non ha per oggetto il rapporto fra il dipendente e l'assicurazione, ma solo quello fra il primo e la datrice di lavoro.

### **E. 13**

L'appellante evidenzia che la controparte aveva continuato a versargli regolarmente lo stipendio fino a fine agosto 2018, ciò che equivarrebbe all'adesione alle sue tesi per atti concludenti. Ancora una volta però egli non si confronta debitamente con la decisione di prima sede (consid. 7.2), secondo la quale la datrice di lavoro aveva buoni motivi per ritardare la sua decisione sul pagamento del salario, non conoscendo in un primo momento i dettagli della situazione alla luce della confidenzialità degli accertamenti di H \_\_\_\_\_ (v. anche doc. 5, 7 e doc. II°) e dovendo ancora valutare la situazione. Ne discende che sul tema, l'appello non contiene ricevibili censure.

### **E. 14**

L'appellante sostiene inoltre di aver dimostrato la sua ininterrotta e integrale inabilità lavorativa dal 26 maggio 2017 al 31 luglio 2018 mediante la produzione dei certificati medici del dr. med. O \_\_\_\_\_ (che godrebbero "di fede pubblica" e avrebbero valore di perizia, rispettivamente pieno valore probatorio, ritenuto che il giudice poteva metterne in dubbio la veridicità solo in presenza di ragioni serie e concrete) come pure dei certificati della Clinica \_\_\_\_\_, con cui sono state confermate le sue due degenze. A mente dell'appellante tali documenti, attestanti la sua malattia e dunque la nullità della disdetta in quanto pronunciata durante un periodo di protezione ai sensi dell'art. 336c cpv.1 lett. b e cpv. 2 CO (avente una durata di 720 giorni giusta l'art. 15.1 del Regolamento), non potrebbero essere sconfessati dai rapporti dei periti di H \_\_\_\_\_ o da quello del dr. med. N \_\_\_\_\_ che sarebbero di parte, contraddittori e carenti. L'appellante aggiunge anche che la perizia del dr. med. N \_\_\_\_\_ (che comunque attesta la sua patologia) non gli sarebbe stata tempestivamente notificata per una sua presa di posizione (in violazione del suo diritto di essere sentito e del suo diritto alla partecipazione all'allestimento di tale prova).

### **E. 15**

Nella fattispecie, non risulta che l'art. 15.1 del Regolamento \_\_\_\_\_ (doc. 11) sancisca un periodo di protezione di 720 giorni in deroga al regime legale dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO (180 giorni). In realtà, l'art. 15.1 è riferito all'obbligo di pagamento del salario in caso di impedimento lavorativo causato da malattia ed è dunque da porre in relazione con l'art. 324a CO, e non tanto con l'art. 336c CO, regolante invece i periodi di protezione durante i quali il contratto di lavoro non può essere disdetto. Dovendosi applicare un periodo di

protezione di 180 giorni, anche volendo aderire alla tesi dell'appellante relativa a un'invalidità lavorativa perdurante ininterrottamente dal 26 maggio 2017 al 31 luglio 2018, al momento della pronuncia della disdetta (25 luglio 2018) i 180 giorni sarebbero già trascorsi. Ma anche qualora così non fosse (e dovesse applicarsi un periodo di protezione di 720 giorni), l'appello è inadatto a sovvertire il giudizio impugnato, per i motivi qui di seguito esposti.

#### **E. 16**

Il Pretore ha già evidenziato che l'onere di dimostrare l'incapacità lavorativa incombeva al dipendente, come pure ha già esposto dottrina e giurisprudenza relative alla valenza di un certificato medico (decisione impugnata, consid. 3.2, al quale si rinvia). Basti qui ricordare che un certificato medico attestante l'incapacità di lavoro di un lavoratore non costituisce un mezzo di prova assoluto, che la sua forza probatoria deve, come tutte le altre prove, essere valutata secondo il libero apprezzamento del giudice, e che il datore di lavoro può contestarne l'attendibilità mediante altri mezzi di prova oppure adducendo, e poi dimostrando, circostanze suscettibili di inficiarne seriamente la validità (STF 8C\_619/2014 del 13 aprile 2015 consid. 3.2.1).

#### **E. 17**

Nel caso concreto, il Pretore ha dettagliatamente analizzato, al consid. 3.3 della sua decisione, il contenuto delle valutazioni mediche eseguite dai periti dell'assicurazione (dr. med. P\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_) e della datrice di lavoro (dr. med. N\_\_\_\_\_), esponendone i risultati e osservando che ciascuna di esse, attestando in vari momenti l'abilità lavorativa al 100% di AP 1 (da luglio, rispettivamente settembre 2017) nonché un'esagerazione e finanche una simulazione di sintomi da parte sua, smentisce decisamente i certificati medici allestiti dal dr. med. O\_\_\_\_\_. Lo stesso dicasi per il primo rapporto di dimissioni della \_\_\_\_\_, secondo cui il medesimo il 21 luglio 2017 presentava un quadro psicopatologico stabile. Ha altresì osservato, sulla base dei rapporti del dr. med. A\_\_\_\_\_ e dell'IACT, che egli aveva assunto solo saltuariamente e in modo parziale i farmaci prescritti. L'appellante oppone inammissibilmente a tali puntuali e approfondite valutazioni una propria soggettiva versione dei fatti. In particolare, non contesta che da tali rapporti emergano il suo atteggiamento simulatorio e la sua abilità lavorativa al più tardi dall'inizio del mese di settembre 2017 o addirittura già da luglio 2017, né spiega perché essi sarebbero carenti o contraddittori o perché dovrebbero essere considerati più faziosi e meno attendibili rispetto a quelli allestiti dal suo medico curante, peraltro del tutto generici e lapidari e privi di qualsivoglia diagnosi o spiegazione (sul tema v. anche DTF 125 V 351 consid. 3cc e 3ee). L'appellante neppure contesta di non aver seguito interamente la terapia prescritta, né spiega perché i certificati della C\_\_\_\_\_, relativi ai periodi di degenza dal 26 giugno 2017 al 21 luglio 2017 e dal 19 febbraio 2018 al 9 aprile 2018, dovrebbero smentire le conclusioni del primo giudice, rispettivamente confutare la sua abilità lavorativa al momento della pronuncia della disdetta (datata 25 luglio 2018). Le sue censure risultano pertanto insufficientemente immotivate e per questo irricevibili.

#### **E. 18**

Comunque sia, si può qui evidenziare che nei propri rapporti allestiti fra settembre 2017 e gennaio 2018 (doc. II°) P\_\_\_\_\_ e A\_\_\_\_\_ hanno ritenuto, sulla base di costatazioni personali, dell'esame degli atti, della sorveglianza attuata da H\_\_\_\_\_ e del comportamento del dipendente, l'assenza di segni e sintomi di malattia psichica con

influsso sulla capacità lavorativa (anche quale autista) e un suo atteggiamento manipolatorio e simulatore che verosimilmente aveva tratto in inganno anche il medico curante; in particolare, hanno rilevato che egli, nella vita di tutti i giorni, non mostrava limitazioni, era perfettamente in grado di condurre automezzi e li guidava regolarmente, contrariamente alle sue affermazioni. Il secondo rapporto di dimissioni della Clinica Santa Croce, del 6 giugno 2018, pur accertando un disturbo misto ansioso-depressivo e della personalità, ha segnalato che il paziente appariva più interessato a ottenere dei certificati medici onde sfuggire alle proprie responsabilità che a seguire un percorso terapeutico (doc. L). N\_\_\_\_\_ (dopo una singola visita medica del 18 luglio 2018) l'ha ritenuto inabile solo per la sua mansione a causa dei farmaci assunti, ritenuto che un simile limitato impedimento non fa automaticamente scattare un periodo di protezione ex art. 336c CO (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ed. 2012, N. 8 ad art. 336c, p. 1083 seg.) e potrebbe oltretutto essergli imputato nella misura in cui i farmaci gli sono stati prescritti a causa di dichiarazioni mendaci. La tematica non viene in ogni caso approfondita nel gravame e non necessita pertanto di essere qui ulteriormente vagliata. Ancora successivamente (fra novembre 2018 e febbraio 2019), gli accertamenti dell'UAI e dell'UFAI hanno confermato l'integrale abilità lavorativa del dipendente a partire dal 22 luglio 2017 (v. sopra consid. M e O). In sintesi, a ragione il Pretore ha stabilito che l'istruttoria ha sufficientemente smentito i certificati che AP 1 ha posto a supporto delle sue tesi e che pertanto egli, gravato dall'onere della prova, non è riuscito a dimostrarle.

#### **E. 19**

Infine, l'appellante contesta che la controparte avesse valutato attentamente le sue possibilità di reinserimento senza riuscire a trovargli una mansione alternativa e che tale circostanza sia stata dimostrata (essendo le affermazioni di C\_\_\_\_\_ delle semplici "autocertificazioni autoreferenziali"). Precisa inoltre che la datrice di lavoro, in spregio ai suoi doveri, non l'ha mai interpellato per conoscere la sua posizione, tenuto pure conto che egli in passato aveva già svolto, in seno alla AO 1, funzioni diverse da quelle di conducente (e segnatamente quelle di addetto al controllo ed alle forniture di carburante).

#### **E. 20**

Anche tale censura è infondata. L'appellante non considera che era lui a dover dimostrare l'abusività della disdetta, rispettivamente la pretestuosità dei motivi indicati dalla datrice di lavoro, e non indica quali prove li smentirebbero, o attesterebbero l'esistenza, al momento della pronuncia della disdetta, di un posto vacante che avrebbe potuto occupare. L'abusività non può del resto essere dedotta dalla semplice assenza di un colloquio, ritenuto che il comportamento della datrice di lavoro non è stato affatto irrispettoso e che al contrario il suo era senz'altro idoneo a minare il rapporto di fiducia fra le parti.

#### **E. 21**

Dovendosi confermare la validità della disdetta, e non potendo le censure appellatorie rimettere in discussione gli accertamenti del primo giudice, l'impugnativa (nella misura in cui ricevibile) dev'essere integralmente respinta.

#### **E. 22**

Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili della procedura di seconda sede, che seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), esse vengono fissate in fr. 1'000.- (importo comprensivo anche di spese e IVA) sulla base dell'art. 11 RTar, come da decisione 14 dicembre 2023 di questa Camera. Conseguentemente, l'importo di fr. 1'000.- versato dall'appellante a titolo di cauzione per le ripetibili sarà riversato alla parte appellata ad avvenuta crescita in giudicato di questa sentenza.

### **E. 23**

Il valore litigioso della controversia raggiunge la soglia di fr. 15'000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. Per questi motivi, richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11 RTar, decide: 1. L'appello 29 agosto 2023 di AP 1 è respinto nella misura della sua ricevibilità. 2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L'appellante rifonderà all'appellata fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di secondo grado. A passaggio in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 1'000.- prestata dall'appellante a seguito della decisione 14 dicembre 2023 di questa Camera sarà liberata a favore della controparte. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.